

**COMUNE DI MONTEBELLUNA  
PROVINCIA DI TREVISO**

# **REGOLAMENTO DI FOGNATURA**

**SEZIONE I**

# **NORME GENERALI**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio comunale.

2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarichi ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

3. E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

- 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- 4) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- 5) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- 6) le norme tecniche di allacciamento;
- 7) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
- 8) le sanzioni amministrative.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1) **ACQUE CIVILI**: acque utilizzate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie) e da insediamenti produttivi qualora siano assimilabili per quantità e qualità a quelle prodotte da insediamenti civili (ex acque nere)

2) **ACQUE TECNOLOGICHE**: acque provenienti da insediamenti produttivi diverse da quelle civili e provenienti da impianti di raffreddamento derivanti da cicli tecnologici (ex acque nere)

3) **ACQUE METEORICHE**: acque provenienti dal dilavamento dei tetti, delle strade e dei piazzali in cui non vengono svolte le attività di cui al punto precedente (ex acque bianche);

4) FOGNATURA PUBBLICA: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita da Ente Pubblico;

4a) FOGNATURA SEPARATA: fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque civili e tecnologiche, definita fognatura per acque civili e tecnologiche, ed una per le sole acque meteoriche, definita fognatura per le acque meteoriche.

4b) FOGNATURA UNITARIA O MISTA: fognatura costituita di una sola rete per le acque sia civili e tecnologiche che meteoriche;

5) UTENTE DELLA FOGNATURA: titolare di uno o più allacciamenti *collegati* alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;

6) IMPIANTO DI DEPURAZIONE: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari nel rispetto dei limiti della normativa vigente.

7) IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

8) SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1- quater, lettera b), della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del Comitato Interministeriale 8 Maggio 1980 e 28 Gennaio 1983.

Ai fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono in.

a) scarichi di **tipo A**: quelli provenienti:

1) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica, scolastica (con esclusione dei laboratori scientifici e didattici), commerciale e di servizi quali:

- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
- intermediazioni monetaria e finanziaria;
- attività immobiliare, informatica, altre attività professionali ed imprenditoriali;
- pubblica amministrazione,

purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal Codice ISTAT principale;

- altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14.12.1992 allegato 1, sub allegato D pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7.1.1993 limitatamente ai punti 91,92,93 (con esclusione del punto 93.01).”

2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di

servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	= 30°
pH	= 6,5 - 8,5
solidi sospesi	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
tensioattivi	= 10 mg/l
oli e grassi	= 100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo.

b) scarichi di **tipo B** quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c) scarichi di **tipo C** quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca.

9) **SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:** quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera a), della L. 8/10/1976, n. 690 e diversi da quelli definiti al precedente punto 8;  
ad esclusione degli scarichi provenienti esclusivamente dai servizi igienici;

10) **SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE:** recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

11) **SCARICO SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO:** recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali, purché non creino ristagni, presenza di odori o di insetti/animali molesti;

12) **SCARICO NEL SOTTOSUOLO E NELLE FALDE ACQUIFERE SOTTERRANEE:** recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

13) **TITOLARE DELLO SCARICO:** il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;

14) **FABBRICATI ESISTENTI:** quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione antecedentemente alla data di entrata in vigore del PRRA;

15) **FABBRICATI NUOVI:** quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del P.R.R.A.;

16) **POZZETTO DI ISPEZIONE:** manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa tecnica in materia.

17) **VASCA A TENUTA:** le vasche a tenuta stagna sprovvista di sfiori svuotamento periodico, ove ne sia consentita la costruzione.

2. Si fornisce inoltre una breve descrizione dei sistemi di trattamento previsti dal presente regolamento, in caso di assenza di fognatura comunale. Potranno essere considerate ulteriori altre ipotesi valutandole caso per caso con l'eventuale avvallo degli enti competenti .

**VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE:** sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango. Devono avere caratteristiche previste dalla delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977, allegato 5.

**VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF:** sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango. Devono avere caratteristiche previste dalla delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977, allegato 5.

Per tutti gli scarichi di insediamenti civili di nuova costruzione (successiva all'entrata in vigore del PRRA), e per quelli di insediamenti civili esistenti alla data di entrata in vigore del PRRA (tranne quelli adibiti a civili abitazioni) le vasche settiche dovranno essere di tipo Imhoff; per le vasche settiche delle civili abitazioni già esistenti all'entrata in vigore del PRRA non vengono ritenute necessarie le loro sostituzioni con vasche Imhoff (DGR Veneto 14/3/96). Dovrà comunque essere verificato il loro recapito finale tenendo presente le successive modificazioni.

Le tabelle allegate (Allegato I) riportano il dimensionamento previsto per le vasche Imhoff.

Non sono più ammessi fondi perdenti o pozzi a perdere. Le fosse Imhoff dovranno recapitare lo sfioro in un sistema di sub-irrigazione o in un sistema di fitodepurazione o in una vasca a tenuta a svuotamento periodico o direttamente in acque superficiali previa acquisizione degli specifici consensi/ o autorizzazioni.

**SUB-IRRIGAZIONE:** consiste nella posa di uno o più condotte secondarie forate che si dipartono dalla vasca Imhoff e si allargano a raggiera.

La lunghezza e profondità delle condotte forate dipende dalla natura e dalla capacità di assorbimento del terreno; comunque non dovranno superare la profondità di metri 1, 1/2 di metro.

La sub-irrigazione è sempre da escludere nel caso di terreni che non garantiscono un sufficiente assorbimento; nonché in ogni caso di possibile lesione ai diritti di terzi di possibili infiltrazioni in fondi limitrofi.

I titolari che intendono porre in essere tale tecnica di scarico devono produrre idonea perizia geologica oppure un estratto della perizia geologica allegata al PRG la quale evidenzi chiaramente la possibilità di applicare la tecnica stessa.

In ogni caso la profondità del terreno utile a tale sistema non dovrà essere inferiore a 1,5 metri e dovrà essere di tipo naturale e non costituito da materiale di riporto (terreno riportato).

Dovranno in ogni caso essere rispettate le indicazioni della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977.

**SISTEMI DI FITODEPURAZIONE O VASSOI ASSORBENTI:** tale tecnica, da aggiungere ad un pretrattamento (vasche Imhoff), consiste nella impermeabilizzazione di un'area ben limitata alla profondità di circa un metro, nella messa in posa di un fondo in materiale drenante (ghiaia o similare) per 30 o 40 centimetri sopra il quale dovrà essere steso un "tessuto non tessuto" tale da separare il terreno riportato o un materiale a granulometria variabile tale da impedire l'ostruzione del fondo da parte del terreno riportato.

Su questo terreno dovranno essere piantumate essenze arboree sempre-verdi "acqua-assorbenti", come da elenco allegato.

A monte e a valle di tale sistema vi dovranno essere dei pozzetti ispezionabili per la verifica della funzionalità del sistema.

Sarà opportuno prevedere un idoneo sistema di contenimento, a valle del vasoio, che potrà coincidere col pozzetto di ispezione.

L'acqua depurata potrà fuoriuscire o in vasca a tenuta o in acque superficiali secondo quanto previsto all'art. 51.

Per i dati tecnici specifici si invita a contattare l'Ufficio Ecologia.

### **Art. 3 - Classificazione degli scarichi**

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in “civili” e “produttivi”.

Gli scarichi civili si distinguono in:

- a) abitativi: quelli conformi a quanto previsto all’art. 2, punto 8) tipo A punto 1;
- b) non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all’art. 2, punto 8) tipo A punti 2, 3, tipo B e tipo C.

2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all’art. 35 comma 1, lettere a) e b) della L.R. 16 aprile 1985, n. 33;
  - b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all’:
    - art. 49, comma 1, lettera b);
    - art. 49, comma 1, lettera c) punti 1 e 2
- della L. R. 16 aprile 1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 4 - Competenze**

1. Il Comune provvederà alla determinazione del territorio servito dalla fognatura, tenendo presente le indicazioni del PRRA. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Comune la costruzione e l’esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà.

## **SEZIONE II SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA**

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 5 - Obbligo di allacciamento**

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all’art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

2. Gli insediamenti produttivi e comunque ogni tipo di scarico diverso da quello assimilabile al civile che ricadono nel territorio servito di cui all’art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Comune della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

3. Devono essere collegati alla pubblica fognatura gli edifici posti all’interno

della perimetrazione cartografica elaborata ed aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale in funzione dello stato di avanzamento della rete fognaria e della capacità depurante dell'impianto di depurazione comunale.

Comunque devono essere collegati alla fognatura:

a) gli edifici posti all'interno della perimetrazione cartografica e situati a non oltre cento metri dai collettori pubblici;

b) gli edifici plurifamiliari, il cui volume (compresi i cosiddetti volumi tecnici) supera i millecinquecento mc., situati non oltre centocinquanta metri dai predetti collettori;

c) gli alberghi, le case di cura ed altri complessi analoghi, situati a distanza non eccedente quella di cui alla lettera b);

d) i fabbricati contigui o non contigui, anche se situati lungo strade private, consorziali e vicinali, il cui volume complessivo supera i millecinquecento mc. situati ad una distanza dai collettori pubblici compresa fra i cento ed i centocinquanta metri.

4. Nei casi previsti dal presente articolo gli scarichi devono essere convogliati, mediante idonee tubazioni, agli appositi collettori dalla rete di pubblica fognatura, nella maniera più idonea ad evitare emissioni di odori, dispersioni, perdite ed altre forme d'inquinamento. In deroga all'obbligo di cui sopra, l'Amministrazione Comunale può consentire il recapito in acque superficiali o sul terreno quando esistono eccessive difficoltà tecniche alla esecuzione dell'allacciamento ovvero quando questo risulti eccessivamente oneroso. La situazione di eccessiva difficoltà ed onerosità dovrà essere accertata dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Le eventuali spese per l'accertamento sono a carico del titolare dello scarico.

6. Nei casi non contemplati al terzo comma del presente articolo ovvero nei casi previsti nel quarto comma, le modalità di effettuazione dello scarico e le caratteristiche dello stesso dovranno essere adeguate alle precisazioni ed istruzioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della normativa regionale emanata in attuazione dell'art. 14 della Legge 10 maggio 1976 n.319, nonché delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente, del rispetto del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, dei vincoli determinati dal PRG in apporto alle vicinanze ai corsi d'acqua ed alle fonti.

## **Art. 6 - Autorizzazione allo scarico**

1. Qualsiasi scarico che recapita in fognatura comunale deve essere autorizzato dal Comune.

2. Gli scarichi non autorizzati sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

4. Il Comune comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

## **Art. 7- Attivazione dello scarico**

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura**

1. Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti di fognatura e di allacciamento.

2. Sono altresì di proprietà pubblica le fognature costruite da privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, di Ente pubblico.


## **Art. 9 - Esecuzione degli allacciamenti**

1. Le opere all'interno delle proprietà private, necessarie per l'allacciamento alla fognatura pubblica, sono a completa cura e spese del proprietario dell'insediamento, e vengono eseguite a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui all'art. 22. In caso di notevole distanza della proprietà privata dalla pubblica fognatura, il Comune ha la facoltà di quantificare e concedere un contributo alle spese, per le opere di allacciamento, fino ad un massimo del 50% delle spese stesse.

2. Le opere di allacciamento ricadenti nel sottosuolo pubblico sono eseguite direttamente dal Comune o per mezzo di imprese di fiducia o direttamente dall'interessato sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico Comunale. La spesa relativa, preventivamente quantificata, rimane a carico del proprietario degli immobili da cui proviene lo scarico.

3. L'importo a carico di ogni singola utenza, qualora l'allacciamento sia eseguito direttamente dal Comune, sarà stabilito in base alle spese effettivamente sostenute.

La liquidazione della spesa verrà notificata per iscritto, a lavori ultimati, all'interessato, che, entro e non oltre 15 gg. dalla data di notifica, potrà presentare al Sindaco osservazioni ed eccezioni a mezzo di lettera raccomandata a.r. Trascorso detto termine, la liquidazione diverrà esecutiva, e l'importo sarà riscosso tramite versamento della quota pro capite presso la Tesoreria comunale entro trenta giorni dalla scadenza dei 15 giorni suddetti.



4. L'utente dovrà versare alla Tesoreria Comunale, prima dell'inizio dei lavori, a titolo di anticipo, una somma pari al 75% del preventivo di spesa, salvo la successiva liquidazione di cui sopra.

5. La spesa di allaccio, essendo a totale carico dell'utente, comprende anche il ripristino della sede stradale manomessa e di eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati.

6. In mancanza del versamento delle somme di cui al comma 3, si procede direttamente con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali del comune

7. Le opere di allacciamento di competenza dei privati devono essere eseguite prima che l'edificio, se di nuova costruzione, venga abitato o adibito all'uso al quale destinato; gli oneri per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compresi il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico dei proprietari interessati.

8. Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con l'impianto interno, si provvede alla loro chiusura e piombatura, finché non sia possibile effettuare il collegamento.

### **Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata**

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di una utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per la pubblica utilità.

2. Il Sindaco emette motivata ordinanza, su richiesta dell'interessato, sentiti i vicini; questi non potranno rifiutare la concessione di passaggio delle tubazioni, nonché degli uomini e dei mezzi per il tempo necessario ai lavori.

3. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

4. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dal Comune ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

### **Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale**

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente. La portata non dovrà essere superiore a quella media oraria indicata nella domanda incrementata del 25%.

3. L'impianto di sollevamento andrà ubicato a monte del pozzetto di controllo.

4. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che, in dipendenza di tale situazione, potessero insorgere.

## **Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private**

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento. Il Comune ha facoltà di notificare l'obbligo di allacciamento agli utenti. In caso di notevole distanza della proprietà privata dalla pubblica fognatura, vale quanto detto all'art. 9, comma 1.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di tubatura per le acque meteoriche secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico e dell'Ente gestore del corpo recettore dello scarico.

3. Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura per le acque civili secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

4. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque meteoriche e delle acque civili della zona da lottizzare.

5. Il termine prescritto per la esecuzione delle opere di costruzione della fognatura lungo le strade e piazze private e di allacciamento alla rete di fognatura è di un anno dalla data di notifica da parte del Comune dell'obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli edifici fronteggianti le stesse strade e piazze private.

6. Qualora i proprietari non eseguano gli allacciamenti entro il termine suddetto, si provvederà d'ufficio tramite impresa di fiducia. Le spese per l'esecuzione delle opere, liquidate dall'Ufficio Tecnico e documentate dai certificati di pagamento, maggiorate del 15% per spese generali, vengono addebitate all'utente inadempiente. E' ammessa opposizione davanti al Sindaco con raccomandata a.r. entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta di addebito.

## **Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento**

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.

2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamenti ubicati in suolo privato.

5. Quando, nel corso dei lavori di manutenzione da parte del Comune si accerti che l'inconveniente e/o il danno derivano da incurie, manomissioni e trasgressioni al presente regolamento o da qualunque altra causa imputabile all'utente, il Comune ha facoltà di emettere ordinanza nei confronti degli utenti stessi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia o riparazione suddetti con l'indicazione del termine di ultimazione. Agli utenti saranno addebitate le spese dell'intervento, maggiorate del 25% per spese generali. Tale addebito sarà comunicato per iscritto all'utente che potrà presentare ricorso al Sindaco entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica, con raccomandata a.r.

6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Comune. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

7. In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

## **Art. 14 - Divieto di pozzi neri, fosse settiche , vasche Imhoff e manufatti simili**

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

4. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

### **Art. 15 - Immissioni vietate**

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze tossiche, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura, ed impedire i processi di depurazione, nonché acque con temperatura superiore a 35 °C .

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti (Tabella C L.319/76).

3. E' vietato immettere nella pubblica fognatura acque meteoriche, dall'adozione del presente regolamento.

### **Art. 16 - Scarico di acque meteoriche**

1. Le acque meteoriche devono essere smaltite, obbligatoriamente, in un recapito diverso dalla pubblica fognatura (acque superficiali o pozzi perdenti). In ogni caso i doccioni delle fronti delle case non devono sversare sulla pubblica via ma essere collegati alla tombinatura delle acque meteoriche.

2. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile recapitare le acque meteoriche in un recapito diverso dalla fognatura, il Comune valuterà caso per caso l'accettazione delle acque meteoriche in fognatura; in ogni caso le reti per le acque civili , per le meteoriche o tecnologiche, devono rimanere separate fino al punto di confluenza.

### **Art. 17 - Insedimenti temporanei**

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque civili e tecnologiche, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

### **Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche**

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di

solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque civili e tecnologiche, imponendo specifiche prescrizioni.

### **Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici**

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Comune. Tali strumenti vengono sigillati a cura del Comune che può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.

3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere al Comune di accertare e quantificare tali usi.

Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

### **Art. 20 - Divieto di fare opere senza autorizzazione**

1. E' sempre e comunque vietato qualsiasi intervento alla fognatura pubblica, anche di allacciamento, se non espressamente autorizzato dal Sindaco.

### **Art. 21 - Ispezioni e controlli**

1. Il Sindaco potrà disporre, con autorizzazione scritta a Suoi incaricati, ispezioni alle canalizzazioni in proprietà privata e con controlli sui relativi scarichi per constatare lo stato di manutenzione e di funzionamento, per verificare il permanere delle condizioni indicate nella domanda di allacciamento ed il rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione.

## TITOLO II - UTENZE CIVILI

### CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

#### **Art. 22 - Domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico ed elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura**

1. La domanda di allacciamento alla fognatura comunale e di autorizzazione allo scarico nella stessa nonché gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune prima del ritiro della Concessione, subito dopo l'approvazione della Commissione edilizia; in ogni caso la concessione edilizia non verrà rilasciata se nel contempo non viene depositata la domanda di allacciamento e di autorizzazione di cui sopra.

2. La domanda di allacciamento, redatta in duplice copia, di cui una in carta resa legale e una in carta semplice secondo gli stampati predisposti dall'Amministrazione Comunale, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori (una domanda per ogni numero civico).

3. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati, in duplice copia, i seguenti elaborati:

a) estratto catastale (da Reg. tipo);

b) estratto di mappa in scale 1:2.000 (oppure 1:1.000), con l'indicazione in rosso del percorso dei fognoli di raccordo con la fognatura pubblica;

c) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente:

- planimetria in scala 1:200, delle unità immobiliari, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno del fabbricato, con le seguenti specificazioni:

- punto d'innesto nella fognatura pubblica,
- lunghezza delle tubazioni di raccordo,
- diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e relative modalità esecutive;
- pozzetti di ispezione ed eventuali impianti di pretrattamento o depurazione e manufatti speciali;

- profilo longitudinale del terreno o delle condotte in scala non inferiore a 1:200, con l'indicazione delle pendenze, quote di posa e del terreno;

- particolari costruttivi, qualora ritenuti necessari dal competente Ufficio, in scala non inferiore a 1:50 e fra questi, obbligatoriamente, la cameretta d'ispezione con indicati i pezzi speciali ;

d) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e i manufatti di allacciamento e contenenti i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza quali: numero degli abitanti mediamente presenti nell'immobile, numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni,

delle cucine, delle lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi; un elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali e artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili; la fonte di approvvigionamento idrico, ogni altra notizia utile sulle caratteristiche degli impianti e sulle caratteristiche dello scarico e il modo con il quale si intendono eliminare gli esistenti pozzi neri e le fosse settiche o Imhoff. La relazione è corredata da calcoli idraulici e igienico-sanitari, per quanto necessario.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 5 lettera d), il proprietario dell'edificio più distante dalla fognatura pubblica, salvo diversi accordi intercorsi fra tutti gli interessati, deve presentare anche il progetto dei canali comuni di fognatura, qualora i fabbricati prospettino su aree private.

5. Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

6. Dovrà essere allegato il consenso formale dei proprietari interessati, qualora la prevista tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere la condotta comunale.

7. Nei confronti di tali proprietari, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune in dipendenza dell'esercizio del servizio.

8. Per l'ottenimento della autorizzazione allo scarico, l'utente dovrà altresì versare presso il Tesoriere Comunale l'importo, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria, sopralluogo e stampati, fissato dal Consiglio comunale con propria delibera.

9. Il Comune approva gli elaborati di progetto entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento, salvo integrazioni dell'istruttoria, e rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di allacciamento, fissando il termine perentorio per la loro ultimazione, che non sarà in ogni caso inferiore a 60 gg.

10. L'utente è tenuto a dare, almeno 5 giorni prima, comunicazione scritta e telefonica all'Ufficio Tecnico Comunale dell'inizio dei lavori.

## **Art. 23 - Visite tecniche - verifica delle opere**

1. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.

3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere. Alla comunicazione dovrà essere allegata dettagliata documentazione fotografica attestante la regolare esecuzione delle opere, nonché l'elaborato grafico riportante lo stato di fatto delle opere eseguite.

4. Il Comune esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati, e ne ordina l'adeguamento entro un termine di 30 giorni in caso di difformità.

## **Art. 24 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune conseguentemente all'esito positivo della visita di verifica di cui all'art. 23, contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità.

2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

## **Art. 25 - Validità dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni qualitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

3. Deve inoltre essere data comunicazione scritta al Sindaco con lettera a.r. di ogni variazione di proprietà di tutto o parte dell'immobile, entro e non oltre 15 gg. dalla stipulazione dell'atto di compravendita.

## **Art. 26 - Modalità degli allacciamenti**

1. Ogni edificio deve, di norma, essere allacciato alla fognatura pubblica con singola tubazione, salvo che ragioni tecniche (che dovrà valutare l'Ufficio Tecnico Comunale) rendano di volta in volta necessari allacciamenti plurimi.

2. I collettori di immissione nella rete pubblica degli allacciamenti privati devono immettersi esclusivamente negli appositi imbocchi e non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

3. L'immissione delle acque civili nel collettore pubblico deve avvenire mediante un sifone facilmente ispezionabile. Può essere installato esclusivamente il sifone fornito dal Comune.

4. Le colonne di scarico dovranno sempre essere opportunamente ventilate.

5. Il sifone deve essere aerato con un condotto apposito, che verrà spinto fino a superare la linea di gronda del fabbricato.

6. I lavori di allacciamento dovranno essere conformi alla normativa tecnica di cui all'allegato n. 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 pubblicato sul Suppl. Ord. G.U. n.48 del 21 febbraio 1977.

7. Il sifone ed i giunti di raccordo dotati di ispezione lineare vanno collocati, secondo l'ubicazione degli scarichi, in appositi pozzetti ispezionabili. Questi pozzetti, della dimensione minima di m 0,5 x 0,5 devono essere costruiti, ove possibile, su area privata ed al limite con la proprietà pubblica, e coperti da un chiusino a perfetta tenuta, impermeabile all'acqua e tenuto sempre sgombro e pulito.

8. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.

9. E' riservato al Sindaco, previo acquisizione parere in fase progettuale per i nuovi insediamenti soggetti a concessioni edilizie o autorizzazioni specifiche tendenti al miglioramento igienico degli edifici, del sanitario delegato dal dipartimento di prevenzione ed il tecnico Comunale, di fissare tutte quelle altre prescrizioni che risultassero, a suo giudizio insindacabile, necessarie caso per caso. Le modalità di allacciamento verranno aggiornate in base al progresso tecnico o i base a nuove norme o direttive degli organi competenti.

## **Art. 27 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne**

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro in funzione della loro profondità.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm. e con adeguata pendenza (almeno 8 per mille).

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque civili.

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque civili devono essere lisci, impermeabili e resistenti alla azione corrosiva dei liquami.

6. Sono esplicitamente vietate canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli non superiori ai 45°.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

9. Le giunzioni devono essere preferibilmente elastiche, prefabbricate a base di resine poliuretatiche.

10. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione dell'allacciamento, specie in corrispondenza delle intersezioni.

## **Art. 28 - Norme particolari per le utenze non abitative**

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

3. Le utenze definite all'art. 2 punto 8, lettera a) devono dimostrare di

possedere i requisiti previsti dal citato articolo presentando opportuna analisi quali-quantitativa dello scarico, sottoscritta da tecnico abilitato; tale verifica deve essere effettuata il sesto o dodicesimo mese dall'attivazione dello scarico.

## **Art. 29 - Criteri di scarico separato delle acque meteoriche e civili**

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque civili e per le acque meteoriche.

2. Le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque meteoriche nel collettore fognario delle civili e viceversa.

## **CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI**

### **Art. 30 - Autorizzazioni allo scarico ottenute tacitamente**

1. Nei confronti di chiunque abbia presentato domanda di autorizzazione allo scarico e abbia tacitamente, in base alla precedente normativa e al precedente regolamento di fognatura, ottenuto autorizzazione allo scarico da parte del Comune che non ha provveduto a rilasciare il documento di autorizzazione (è stata rilasciata solamente l'autorizzazione all'esecuzione delle opere), il Comune ha facoltà di eseguire controlli sulla regolare realizzazione delle opere in base al progetto allora presentato e di ordinarne l'adeguamento in caso di difformità. Successivamente a tali verifiche, il Comune rilascia il documento di autorizzazione allo scarico.

### **Art. 31 - Modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso**

1. Come indicato nell'art. 25, l'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

### **Art. 32 - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria**

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti, e stabilisce il termine entro il quale devono presentare la domanda di allacciamento alla fognatura e di autorizzazione allo scarico, gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento nonché il termine entro il quale devono eseguire le opere.

2. Nei casi di sistemazione di una strada, di modificazione, di ampliamento o rifacimento della fognatura o delle canalizzazioni stradali, o comunque, di lavori che richiedono la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune potrà, contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia le diramazioni dei condotti fino agli allacciamenti posti al limite della sede stradale, sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere

ulteriormente sconvolta.

3. In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

4. In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari potranno poi usare, per immettervi i loro scarichi, soltanto gli allacciamenti così predisposti.

5. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente regolamento, al Comune dovrà essere rimborsata ogni maggiore spesa che, in dipendenza della omissione di cui sopra, dovesse incontrare, oltre alla spesa per la predisposizione dell'allacciamento.

### **Art. 33 - Domanda di allacciamento ed elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura - Visite tecniche - verifica delle opere - Autorizzazione allo scarico**

1. Nei casi di cui agli artt. 31 e 32 la domanda di autorizzazione allo scarico e gli elaborati di progetto devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 22, tranne quanto specificato al comma 1 riguardo alla richiesta di concessione edilizia. Le visite tecniche sono eseguite dal Comune secondo quanto previsto all'art. 23; l'autorizzazione allo scarico è concessa secondo quanto previsto all'art. 24.

### **Art. 34 - Compilazione d'ufficio del progetto**

1. Trascorso il termine previsto all'art. 32 per la presentazione degli elaborati di progetto, il Comune provvede d'ufficio alla compilazione del progetto, a spese dell'utente inadempiente.

2. Il Comune prepara il relativo preventivo, che comprende:

- il costo di tutte le opere da eseguire;
- i diritti per le spese tecniche;
- i termini concessi per l'inizio ed il completamento delle opere di allacciamento.

3. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

### **Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento**

1. Qualora gli utenti obbligati non ottemperino, entro i termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di loro competenza, il Comune provvederà d'ufficio alla realizzazione delle opere.

2. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente Regolamento, il proprietario inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune.

3. La maggiorazione da applicarsi per le spese generali e per assistenza ai

lavori è, in tale caso, del 10% .

4. Se l'obbligato non versa la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione, il Comune provvederà al recupero con la procedura coattiva.

5. E' ammessa opposizione davanti al Sindaco con lettera raccomandata a.r. entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta di addebito.

6. Nell'ipotesi prevista all'art. 5, lettera d), se i proprietari interessati non presentano nel termine prescritto l'istanza di allacciamento corredata del progetto, il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio ai sensi del presente articolo.

In tale caso, le spese occorrenti per la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione dei canali comuni di fognatura sono ripartite tra gli interessati nel seguente modo:

- metà in proporzione alla cubatura di ogni edificio o di ogni singola unità immobiliare che fruisce dell'allacciamento;
- l'altra metà in proporzione alla distanza di ciascun edificio dalla fognatura pubblica.

## **TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

### **CAPITOLO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 36 - Condizioni di ammissibilità**

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione. In ogni caso le acque di processo non devono venire diluite. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento. Detti limiti non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate espressamente allo scopo.

2. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2, punto 8), lettera a/2, purché convogliate con collettori distinti da quelli delle acque di processo, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

3. Gli scarichi equiparabili ai civili, ma non di tipo abitativo, potranno essere immessi in fognatura comunale solo con la osservanza dei limiti riportati nella tabella 1) e delle norme della Legge 10 Maggio 1976, n. 319 particolarmente degli articoli 12 e 13, della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 norme che si intendono qui integralmente trascritte.

4. In particolare è obbligo degli utenti l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) le acque reflue dovranno avere apposite canalizzazioni ed emissioni nella fognatura distinte da quelle che servono alle acque domestiche cloacali dello stabile e dovranno passare, prima della immissione nella rete comunale attraverso pozzetto di adeguate dimensioni e dotato di adeguata ritenzione idrica, facilmente ispezionabile, dal quale il Comune avrà diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati dei campioni delle acque stesse;

b) le acque dovranno, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento, chimico od altro, atto, a giudizio dell'amministrazione comunale, a renderlo compatibile tanto ai canali di fognatura quanto ai processi degli impianti depurativi e soprattutto con la salute pubblica.

c) L'ente competente all'allaccio ed al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sentiti l'U.L.S.S. , o ARPAV (ex P.M.P.), ed il gestore dell'impianto terminale, su specifica richiesta di utenze produttive interessate, può autorizzare immissioni in fognatura le cui caratteristiche qualitative possono superare i limiti in tabella 1 per i soli parametri d'inquinamento organico biodegradabile, sostituendo ad essi dei limiti in quantità fissati di volta in volta.

In ogni caso, i limiti quantitativi (abitanti equivalenti totali o portata oraria complessiva) non possono determinare nel loro insieme il supero della potenzialità complessiva dell'impianto terminale di trattamento.

L'insediamento produttivo richiedente dovrà produrre al Comune informazioni qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedi e prodotti relativi alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri della tabella n° 1, nonché la previsione relativa alla qualità, quantità, e caratteristiche dei reflui da immettere.

Potranno essere disposti caso per caso, particolari limiti di accettabilità e dei pretrattamenti al fine di rendere lo scarico più compatibile ai processi degli impianti depurativi.

E' fatto obbligo, inoltre, agli insediamenti di rispettare le seguenti prescrizioni:

- installare a monte del punto d'immissione un regolatore con misuratore di portata sigillato dal personale comunale;
- la portata oraria massima non dovrà mai superare di oltre il 20% il valore della portata oraria media;
- dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi effettuate a norma della legislazione vigente in materia con frequenza da stabilirsi caso per caso e comunque almeno semestralmente con indicazione dei parametri significativi tipici del ciclo produttivo.

Potranno essere disposte particolari limitazioni di portata od anche soppressione dello scarico qualora il carico dello stesso comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale.

Tale eventuale e necessaria limitazione globale delle portate e dei carichi

ammessi sarà ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo;

d) il titolare dell'insediamento allacciato è esclusivamente responsabile, verso il Comune e verso terzi, dei danni che per natura degli scarichi effettuati potessero derivarne e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che il Comune dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura e per il ripristino al regolare funzionamento del depuratore terminale, in base alla determinazione redatta dall'Ufficio Comunale, fatte salve le responsabilità civili e penali conseguenti;

e) il titolare dello scarico dovrà versare al comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati dal presente articolo, nella misura che sarà volta per volta fissata dal Comune.

In caso di constatata inosservanza delle sopra esposte prescrizioni e condizioni, il sindaco ordinerà la soppressione immediata degli scarichi ed in caso di inadempimento potrà procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 151 del T.U. approvato con R.D. 4 Febbraio 1915, n° 148, alla chiusura delle emissioni industriali in fognatura, senza nessuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni arrecati.

La facoltà di immissione degli scarichi industriali nella fognatura pubblica, come sopra è sempre in qualsiasi epoca revocabile, qualora, pur essendo osservate le prescrizioni speciali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale ne derivasse o potesse derivarne danno alle persone od alle cose o qualora lo consigliassero considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la regolare funzionalità dell'impianto terminale, la conservazione della fognatura e degli obblighi del Comune nei rispetti della coltura dei terreni o dei corsi d'acqua in cui le acque di fognatura potranno scaricarsi.

Gli scoli provenienti da locali adibiti a pubblici garages sono agli effetti del presente Regolamento, regolati dalle disposizioni del presente articolo.

Il Comune avrà diritto di far prelevare in qualsiasi momento dei campioni delle acque per controllare al conformità ai limiti fissati dal presente Regolamento addebitandone le spese per i controlli alla ditta interessata.

### **Art. 37 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento**

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla Provincia che al Comune e all'Ente di gestione, se diverso dal Comune.

2. Il Comune deve far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 gg dal ricevimento del progetto.

3. Il Comune farà pervenire all'ULSS, all'ARPAV (ex P.M.P), competente per territorio il progetto per le valutazioni del caso e per il parere di competenza.

4. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b) presentano il

progetto delle opere di allacciamento al Comune.

(La concessione o autorizzazione alla “costruzione dell’impianto” è rilasciata dal Sindaco acquisiti i pareri citati).

5. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all’approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

6. Qualsiasi cambiamento del ciclo produttivo che implichi una variazione della quantità e qualità delle acque scaricate dovrà essere comunicato al Comune.

### **Art. 38 - Domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico - Elaborati tecnici delle opere di allacciamento - Verifiche tecniche**

1. Gli elaborati tecnici delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 3 copie:

1) estratto catastale;

2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell’insediamento, in scala 1:100 oppure 1:200, riportante:

a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque meteoriche provenienti dai tetti o tettoie, per le acque di dilavamento dei piazzali, per gli scarichi di processo, per le eventuali acque di raffreddamento e per gli scarichi civili di cui si chiede l’allacciamento;

b) le camerette d’ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;

c) il pozzetto d’ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;

d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile comprensivo del punto di captazione;

3) profilo longitudinale del terreno e delle condotte che convogliano nella pubblica fognatura, in scala non inferiore a 1:200, con segnate le pendenze, i diametri, dei tubi ed i materiali di loro costituzione, le quote di posa e del terreno, il percorso delle tubazioni dell’acqua potabile

4) particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:50;

5) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;

6) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell’azienda, con l’indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;

b) l’esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali e il rendimento depurativo;

c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche accertate o previste dello scarico a monte e a valle dell’impianto di pretrattamento, il recapito e le

- modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta; il numero di ore/giorno, giorni/settimana e mesi/anno in cui viene effettuato lo scarico, evidenziando le eventuali variazioni stagionali;
- d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- e) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari;
- f) le modalità di approvvigionamento, la quantità di acqua prelevata annualmente.

Nel caso in cui la quota delle canalizzazioni non consenta l'immissione per gravità nel collettore in sede pubblica, nella domanda di allacciamento devono essere dettagliatamente illustrati i dispositivi di sicurezza ed emergenza, quali pompe di riserva, paratie di intercettazione, bacini di accumulo ed altri.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da tecnici iscritti all'Albo professionale di competenza.

3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- il tipo di attività dell'azienda, il suo ciclo produttivo, i prodotti finiti, gli intermedi e le materie prime impiegate;
- le generalità del legale rappresentante della Ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti (impiegati ed operai);
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e caratteristiche qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità e il regime dello scarico (continuo-discontinuo);
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

5. Il Comune (nel caso dell'art. 37 comma 4) approva gli elaborati di progetto e rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di allacciamento entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione comprendente eventuali pareri o assensi o elaborati richiesti dallo stesso Comune ad integrazioni dell'istruttoria.

6. Il Comune prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, soprattutto per quanto riguarda la qualità e quantità degli scarichi, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo, salvo allaccio di nuovi insediamenti.

Per i nuovi insediamenti verrà rilasciata una autorizzazione provvisoria allo

scarico al fine di effettuare le previste indagini quali-quantitative a cura ed opera degli enti competenti in materia.

Il Comune approva gli elaborati di progetto e rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di allacciamento 30 entro dal ricevimento della documentazione.

### **Art. 39 - Autorizzazione allo scarico o esercizio**

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), che non recapitano nella pubblica fognatura, l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento. Questa viene rilasciata dall'Ente competente (PROVINCIA) subordinatamente a quanto previsto dalla Legge Regionale 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del presente Regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

2. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), il Comune, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 23, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

3. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio della autorizzazione.

4. L'autorizzazione allo scarico, per le utenze di cui al comma 2 è rilasciata contemporaneamente al rilascio del certificato di agibilità se strutture ex novo, con le eventuali prescrizioni se ritenute necessarie.

### **Art. 40 - Autorizzazioni ottenute tacitamente - Utenze produttive già allacciate**

1. Se non in possesso di documento scritto di autorizzazione allo scarico, in quanto era in vigore il regime del tacito assenso, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano al Comune domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'Ente stesso.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di esito favorevole di sopralluogo e di eventuali controlli analitici.

## **Art. 41 - Validità dell'autorizzazione allo scarico**

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

2. La titolarità all'autorizzazione allo scarico s'intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

3. Ogni modifica alla situazione descritta in sede di domanda di allacciamento (trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico) dovrà essere preventivamente comunicata con lettera raccomandata a.r. all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. A questi spetta decidere se confermare l'autorizzazione o richiedere la presentazione di nuova domanda. E' sempre fatto obbligo di presentare nuova domanda di allacciamento quando intervengono incrementi superiori del 25% rispetto ai valori denunciati del volume giornaliero scaricato e/o della concentrazione di uno o più parametri. La mancata accettazione della nuova domanda comporta il decadimento dell'utenza. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico notificherà all'interessato l'ingiunzione di revoca dell'autorizzazione allo scarico, precisando il termine entro cui l'allacciamento verrà soppresso.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

## **Art. 42 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento**

1. Le reti interne delle acque civili, delle acque meteoriche, delle acque di dilavamento dei piazzali, delle acque derivanti dall'attività produttiva e delle acque di raffreddamento devono essere separate fra loro ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti ed i manufatti per le acque assimilabili a quelle da insediamenti civili devono essere conformi alle norme di cui al Titolo I.

3. I condotti ed i manufatti per le acque derivanti da attività produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

4. I materiali devono essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta

tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possano essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

6. I materiali da impiegare sono lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e al calore ed ai carichi stradali; devono inoltre essere impiegati materiali che rispettano le norme UNI e CEE di settore.

7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

8. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli non superiori a 45°. Le giunzioni delle tratte dei tubi dovranno consentire un'elevata elasticità, flessibilità e tenuta sia per assorbire eventuali assestamenti del terreno sia per permettere eventuali manutenzioni. Si preferisce l'uso di giunzioni elastiche prefabbricate a base di resine poliuretaniche.

9. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

10. Sono installati pozzetti d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze è installato un idoneo pozzetto d'ispezione e di prelievo dei campioni. In prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

12. Le acque di raffreddamento derivanti da cicli produttivi, considerate comunque acque tecnologiche, se non contaminate, possono essere assimilabili a reflui civili e possono preferibilmente confluire in condotte recapitanti direttamente in acque superficiali, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti previsti dalle normative vigenti.

### **Art. 43 - Impianti di pretrattamento**

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 38, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione

dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

### **Art. 44 - Misurazioni quali - quantitative degli scarichi**

1. L'utente ha facoltà d'installare nel pozzetto d'ispezione, uno strumento di misura delle portate approvate dall'Ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

2. In casi particolari e motivati l'Ente competente ha facoltà d'imporre l'installazione di tale strumento.

3. Al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento e poter applicare il regime tabellare previsto dalla L. R. 11 Aprile 1980, n. 26, l'utente deve produrre, a propria cura e spese, al Comune almeno una certificazione analitica all'anno, da presentare entro il 28 di febbraio dell'anno successivo, rappresentativa sul piano qualitativo del refluo convogliato in fognatura.

Per casi particolari e motivati l'Ente competente ha facoltà di:

- effettuare prelievi ed analisi di controllo in qualsiasi momento dell'attività produttiva mediante personale competente;
- imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo;
- ordinare l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'utente;
- disporre che i suoi incaricati autorizzati conducano all'interno dell'insediamento produttivo tutte le ispezioni necessarie ad accertare le condizioni che danno luogo agli scarichi, a verificare la rete fognaria in area privata e pubblica, in particolare per quanto concerne la separazione delle acque meteoriche.

## **SEZIONE III**

### **SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

#### **TITOLO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 45 - Autorizzazione allo scarico**

1. Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

2. E' vietato scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

2. E' vietato scaricare acque reflue nel suolo, in superficie e in acque superficiali senza pretrattamento (vasca Imhoff seguita da subirrigazione, ecc.). E'

altresì vietato scaricare rifiuti solidi di ogni tipo nei corpi recettori suddetti.

3. Lo scarico sul suolo sarà possibile purché vi sia la garanzia di assenza di inconvenienti igienico-sanitari quali la presenza di ristagni d'acqua, odori sgradevoli o insetti e/o animali molesti.

4. Deroghe alla norma di cui al precedente comma possono essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nell'idrografia superficiale, con specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

5. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

6. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

### **Art. 46 - Domanda di autorizzazione ed Attivazione dello scarico**

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico.

### **Art. 47 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico**

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico sono affidate ai titolari dello scarico, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili, sino al limite di proprietà di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di scarico.

3. E' facoltà dell'Ente competente (Comune se si tratta di insediamenti civili o Provincia se si tratta di produttivi) ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 10% per spese tecniche generali.

### **Art. 48 - Rilevazione dei consumi idrici**

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono farne comunicazione scritta entro 30 giorni all'autorità competente al controllo.

#### **Art. 49 - Modalità svuotamento fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta**

1. Ad eccezione che nelle case isolate in aperta campagna o nelle case coloniche lo svuotamento di fosse settiche, fosse Imhoff, vasche a tenuta o fosse comunque denominate contenenti reflui o deiezioni animali o umane può essere effettuato:

- 1) in qualsiasi momento in casi di comprovata necessità e urgenza, dove sia intaccata la salute pubblica o vi sia pericolo immediato che ciò possa avvenire (es. tracimazione e/o spandimento di liquami di fognatura in luogo pubblico) o per lavori di manutenzione da eseguire sulle fognature o loro condotte;
- 2) ad esclusione dei giorni festivi, delle feste paesane e delle giornate di mercato;
- 4) con sistemi di aspirazione dei liquami idonei a contenere spandimenti o gocciolamenti nelle varie fasi di aspirazione e trasporto nonché idonei a contenere i disagi ai cittadini (odori molesti, viabilità, ecc.).

#### **Art. 50 - Modalità di smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff o vasche a tenuta di insediamenti civili e produttivi**

1. Lo smaltimento dei fanghi biologici e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff e da vasche a tenuta degli insediamenti civili, deve avvenire mediante gli appositi servizi predisposti a cura dell'autorità comunale, o in mancanza, mediante ditte all'uopo autorizzate.

2. Può essere autorizzato lo smaltimento sul suolo agricolo, alle condizioni previste da specifiche norme del Regolamento d'Igiene Comunale.

3. I fanghi provenienti da insediamenti produttivi devono essere smaltiti in apposito impianto di trattamento autorizzato oppure secondo quanto disposto dal D.lgs. 27 gennaio 1992 n° 99 o quanto disposto da specifiche norme regionali in materia (deliberazione della Giunta Regionale 06 giugno 1995 n° 3247 pubblicata sul B.U.R. n° 93 del 31.10.95), previa acquisizione delle specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Provinciale.

4. Lo spandimento di fanghi derivanti dalle proprie vasche Imhoff settiche su proprio terreno agricolo è ammesso qualora il fondo di proprietà abbia un'estensione pari ad almeno 5.000 mq. Dovrà avvenire nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche e con aratura e/o interrimento immediati.

## **Art. 51 - Vasche a tenuta a svuotamento periodico**

1. Le vasche a tenuta a svuotamento periodico, ove ne sia consentita la costruzione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere adeguatamente proporzionate;
- b) devono essere provviste di adeguato sistema di sfiato;
- c) devono essere ubicate in terreno libero, a valle o comunque ad opportuna distanza, nel rispetto delle normative relative alle acque destinate ad utilizzo umano, dei pozzi, tubature o serbatoi interrati di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni e muri perimetrali degli edifici non inferiore a 50 cm. con interposizione di argilla o altro materiale impermeabile;
- d) la loro impermeabilità assoluta deve essere certificata da tecnico abilitato.

Il recapito nella vasca a tenuta dovrà avvenire in ogni caso di assenza della rete fognaria o di impossibilità di utilizzare i precedenti sistemi.

Le vasche dovranno avere capienza sufficiente ed un pozzetto d'ispezione (ispezionabile) necessario anche all'espurgo.

Il liquame di risulta potrà essere vuotato sul suolo adibito ad usi agricoli in conformità dell'art. 2 L. 319/76 o in un idoneo impianto di depurazione dotato di un idoneo settore di pretrattamento, usufruendo dei servizi di ditte autorizzate.

## **Art.52 - Passaggio attraverso proprietà privata**

1. Nel caso in cui lo scarico in vasca a tenuta o di altro impianto di una utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per la pubblica utilità. Il Sindaco emette motivata ordinanza, su richiesta dell'interessato, sentiti i vicini; questi non potranno rifiutare la concessione di passaggio delle tubazioni, nonché degli uomini e dei mezzi per il tempo necessario ai lavori.

2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

## **TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI**

### **CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI**

#### **Art. 53 - Modalità per lo scarico per insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc e alla soglia $S_1$ del PRRA vigente.**

1. In assenza di fognature comunali gli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc. devono dotarsi di un idoneo impianto di depurazione.

2. L'effluente depurato dovrà venire scaricato su corso d'acqua superficiale.

3. L'amministratore dell'insediamento figurerà come titolare della

autorizzazione allo scarico.

## **Art 54 - Modalità per lo scarico per insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc e alla soglia $S_1$ del PRRA vigente.**

1. In assenza di fognature comunali gli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc. devono dotarsi di:

- a) vasche di tipo Imhoff;
- b) condensagrassi;
- c) vasche settiche a più scomparti a tenuta ed a svuotamento periodico.

2. Lo smaltimento dei liquami di tipo civile può essere attuato, solo nel caso di chiarificazione in vasca Imhoff e in uscita da essa, mediante:

- percolazione nel terreno tramite **sub-irrigazione** con o senza drenaggio a seconda del tipo di terreno (dovrà essere verificata la stratigrafia del terreno che, di norma, dovrà avere uno spessore di almeno m. 1,5 di profondità dal piano campagna) (vedere art. 2 - ed allegati)
- sistema integrato di **fitodepurazione** (vedere art. 2 - ed allegati);
- scarico in **acque superficiali** secondo le indicazioni del P.R.R.A. vigente, acquisendo l'assenso del gestore del corpo ricettore dello scarico che ne dovrà indicare i limiti di accettabilità a seconda dell'utilizzo della stessa.

3. Quest'ultima modalità potrà essere prevista qualora non possano essere attuate i sistemi previsti al comma 2, punti a) e b), a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, di livello di escursione massima della falda acquifera con franco minimo di m. 1 rispetto al piano campagna.

4. I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazioni; le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali, o alternativamente in pozzi perdenti.

5. I liquami provenienti da insediamenti assimilati ai civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, possono essere trattati da vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli e disabbatura.

6. Le vasche Imhoff devono essere svuotate secondo le indicazioni del PRRA vigente (da una a due volte l'anno).

7. Negli allegati si riportano gli schemi ed il dimensionamento delle vasche citate negli articoli precedenti.

## **Art. 55 - Impianti di depurazione per Piani di Lottizzazione**

1. Le nuove lottizzazioni dovranno realizzare un idoneo impianto di trattamento primario e secondario, nel caso che non siano collegabili ad impianti di depurazione pubblici e che siano superiori a 50 vani, 5000 mc. e soglia  $S_1$  del PRRA vigente.

## **Art. 56 - Domanda di autorizzazione allo scarico ed elaborati di progetto delle opere di scarico**

1. La domanda di autorizzazione o nulla osta allo scarico in vasca a tenuta, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in acque superficiali deve essere redatta secondo gli stampati appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale, in duplice copia, di cui una in carta resa legale e una in carta semplice, e deve essere presentata al Comune assieme agli elaborati di progetto delle opere di scarico. Per quanto riguarda gli scarichi in acque superficiali, deve essere presentata domanda di autorizzazione all'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico (ad es. Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba, Genio Civile, ecc.) secondo le modalità fissate dall'Ente gestore stesso.

2. La domanda e gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati al Comune contestualmente alla richiesta di concessione e/o autorizzazione edilizia.

3. Gli elaborati predisposti in n° 2 copie, consistono in :

1) estratto catastale;

2) progetto di manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala 1:100 oppure 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti d'ispezione, delle fosse Imhoff dettagliandone l'esatto dimensionamento, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di sub-irrigazione o di fitodepurazione;

3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento quali:

a) numero e superficie appartamenti;

b) numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali locali in cui si producono scarichi;

c) elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazione di servizi con scarichi civili;

d) fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

4. La relazione sopraindicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli

idraulici ed igienico-sanitari.

5. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza.

6. Con la richiesta di agibilità il titolare dello scarico deve presentare una dettagliata documentazione fotografica e un rilievo quotato dello stato di fatto delle opere predisposte.

### **Art. 57 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti di carattere agro-zootecnico**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi della Legge 10 Maggio 1976 n° 319, va presentata al Comune unitamente alla domanda di concessione edilizia sia per i nuovi insediamenti che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione o diversa destinazione d'uso.

2. Gli insediamenti di carattere agro-zootecnico sono definiti dalla Deliberazione 8 Maggio 1980 - Definizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 24.12.1979 n° 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili (G.U. n° 130 del 14.05.1980).

3. La domanda deve essere conforme al modello predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

### **Art. 58 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti art. 23 e 24.

## **CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI**

### **Art. 59 - Insediamenti civili abitativi e non abitativi**

1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili abitativi e non abitativi, con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale, privi di precedente autorizzazione allo scarico, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa del P.R.R.A.

3. Il Sindaco, in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento.

## **Art. 60 - Modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni e cambi d'uso**

1. L'introduzione di ampliamenti, modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

## **Art. 61 - Esecuzione d'ufficio del progetto**

1. Trascorsi i termini previsti dall'art. 59 il Comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a rilasciare le spese tecniche relative alla loro compilazione.

## **Art. 62 - Esecuzione d'ufficio delle opere**

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 10% per spese generali e notificate all'interessato, che può ricorrere nelle forme di legge.

## **TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

### **Art. 63 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico**

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A) della Legge 10 Maggio 1976, n° 319 ed i successivi Decreti Legislativi 132 e 133 del 27 gennaio 1992, fatto salvo il potere dell'autorità competente (Ente gestore del corpo ricettore dello scarico: Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba), d'imporre limiti più restrittivi per i casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

2. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

3. L'Ente gestore del corpo idrico superficiale, il Comune o la Provincia, sentita l'ULSS o ARPAV (ex. PMP) , ha facoltà d'imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (Arsenico, Cadmio, Cromo esavalente, Rame, Mercurio, Piombo, Selenio e Zinco) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

4. Gli scarichi hanno di norma recapito nella pubblica fognatura o nei corpi idrici superficiali. Per particolari difficoltà tecniche o ambientali potranno essere

valutati, caso per caso, altri recapiti.

## **Art. 64- Elaborati di progetto delle opere di scarico**

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico da presentare comprendono:

- 1) estratto catastale;
- 2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
  - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque meteoriche, per le acque di dilavamento dei piazzali, per le acque civili, per le acque di raffreddamento, per gli scarichi derivanti dal ciclo produttivo;
  - b) le camerette d'ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - c) il pozzetto di ispezione finale;
  - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acque potabili, con l'indicazione del punto di captazione;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
  - a) una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con la indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
  - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone i processi depurativi, il dimensionamento e le caratteristiche costruttive;
  - c) le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
  - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
  - e) calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da tecnici abilitati ed iscritti all'Albo Professionale di competenza.

3. Gli elaborati di progetto sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante.

## **Art. 65 - Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti produttivi non agrozootecnici sul suolo e su acque superficiali**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico per acque tecnologiche derivanti da insediamenti produttivi, ai sensi della Legge 10 Maggio 1976, n° 319 e successive modifiche e integrazioni, e del D. Lgs. 27 Gennaio 1992, n° 132, redatta secondo il modello predisposto dovrà essere presentata al Presidente della Provincia e per conoscenza al Sindaco (nella copia per il Sindaco unitamente alla domanda di concessione edilizia o alla domanda di agibilità e/o abitabilità).

2. La domanda di autorizzazione allo scarico per acque civili e assimilabili derivanti da insediamenti produttivi, ai sensi della sola Legge 10 Maggio 1976, n° 319 e successive modifiche e integrazioni, dovrà essere presentata al solo Sindaco.

3. La domanda deve essere presentata sia per i nuovi insediamenti produttivi che per quelli soggetti ad ampliamento, ristrutturazione e diversa destinazione d'uso.

## **Art. 66 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali per gli insediamenti produttivi con reflui contenenti specifici composti**

1. Sono soggetti alla domanda di autorizzazione allo scarico ed ai provvedimenti previsti dal D.Lgs. 27.01.1992 n° 133 i reflui contenenti le sostanze previste dall'Allegato A) elenco I e II del D.Lgs. n° 133/92 stesso.

## **Art. 67 - Autorizzazione allo scarico o esercizio**

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico, che è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli art. 43 e 44 della Legge Regionale 16 Aprile 1985 n. 33 fatte salve diverse disposizioni in materia.

2. Ai fini del presente Regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 21, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio della autorizzazione.

## **Art. 68 - Insediamenti produttivi esistenti**

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità previste dal Regolamento stesso di cui all'art. 40.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito

di esito favorevole della documentazione presentata e degli accertamenti eseguiti.

### **Art. 69 - Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione allo scarico, che ha validità di 4 anni dalla data del suo rilascio, può essere revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, s'intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva, che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra esposto, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

### **Art. 70 - Norme tecniche per lo scarico**

1. Qualora non fosse possibile recapitare le acque secondo le indicazioni di cui all'art. 63, comma 4, lo scarico del liquame sul suolo e negli strati superficiali del suolo potrà aver luogo mediante dispersione o sub-irrigazione, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977.

2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.

4. Non dovrà esservi la emissione di odori dovuti a ristagni e/o la presenza di insetti o animali molesti.

5. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

## **Art. 71 - Impianti di pretrattamento o di depurazione**

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto funzionale allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

## **Art. 72 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi**

1. In casi particolari e motivati, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ha facoltà d'imporre l'installazione nel pozzetto d'ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

2. La stessa, ha facoltà d'imporre i controlli e le verifiche, atti ad accettare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

3. Per casi particolari e motivati ha altresì, la facoltà d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

## **SEZIONE IV ASPETTI TRIBUTARI**

### **Art. 73 - Canoni di fognatura**

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell'art. 16 e seguenti, della Legge 10 maggio 1976, n° 319 e successive modifiche ed integrazioni, un canone secondo apposita tariffa stabilita dal Consiglio Comunale nel rispetto della legislazione vigente.

## **Art. 74 - Corresponsione del canone**

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone di fognatura anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla fognatura pubblica.

3. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo recettore.

## **Art. 75 - Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

2. La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle disposizioni di legge.

3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile agli utenti allacciati.

## **Art. 76 Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili**

1. Le tariffe di cui all'art. 75 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'100% dell'acqua prelevata.

2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume di acque prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento, salvo diverse disposizioni esaminate caso per caso.

## **Art. 77 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi**

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio di ogni anno ed è relativa ai consumi dell'Anno precedente.

3. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al Regio Decreto 14 settembre 1931, n° 1175 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 78 - La riscossione**

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n° 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 ter della Legge 10 maggio 1976, n° 319, introdotto con il D.L. n° 38 del 28 febbraio 1981, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 1981, n° 153.

## **Art. 79 - Contenzioso**

1. Per il contenziosi applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638.

Per la omessa e ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

2. La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

3. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

4. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

5. Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

## **Art. 80 Servizio di espurgo vasche biologiche**

1. Nella zone del territorio comunale non dotate di fognatura viene istituito un servizio di espurgo del liquame domestico raccolto presso i privati.

2. Il servizio, a cura del Comune, inizierà con una fase sperimentale inizialmente gratuita; tutti gli utenti ricadenti nella zone di cui al comma 1 saranno messi a ruolo come utenti allacciati alla pubblica fognatura.

3. Il liquame domestico raccolto con il servizio di espurgo verrà accolto presso la sezione Bottini del depuratore consortile. La parte di liquame più densa decantata nel fondo delle Imhoff o vasche a tenuta sarà periodicamente smaltita presso la sezione fanghi del depuratore consortile.

4. L'utente ricadente nelle zone di cui al comma 1 potrà richiedere il servizio di espurgo previa presentazione di comanda presso il competente ufficio tecnico.

5. Gli scarichi mobili prodotti da camper, roulotte, o simili, liquami assimilabili ai civili, vanno conferiti presso l'idoneo punto di conferimento dei liquami sito nella piazzola di sosta camper in via Sansovino, previo nullaosta del Comune.

## **SEZIONE V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE**

#### **Art. 81 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

2. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente Regolamento, entro 2 anni, dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto ad 1 anno.

#### **Art. 82 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

#### **Art. 83 - Norme transitorie**

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati, esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta, degli interessati.

#### **Art. 84 - Sanzioni amministrative**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste dal Codice Penale o da altre norme legislative, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli art. da 106 a 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. del 3 marzo 1984, n° 383, nonché dalla Legge 3 maggio 1967, n° 317. a norma dell'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265 e con la sanzione amministrativa da £.300.000 a £.3.000.000, prevista dalla L.R. 16 aprile 1985, n°33.

2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e, se compatibili con la presente legge, alla Legge n° 10 del 28 gennaio 1977.

3. Indipendentemente all'eventuale procedimento penale, il Sindaco ordina senz'altro l'esecuzione in ufficio dei lavori in danno degli inadempimenti, per conto e spese degli interessati.

### **Art. 85 - Pubblicità**

1. Il Comune assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 86 - Aggiornamento del Regolamento**

1. Il presente Regolamento verrà modificato ed integrato conformemente alle specifiche norme che lo Stato o la Regione dovessero emanare.

2. Sarà compito del Comune informare tempestivamente l'utenza delle eventuali variazioni avvenute fissando eventualmente un congruo termine per le eventuali modifiche che l'utente stesso, per quanto di sua competenza, dovesse conseguentemente apportare.

3. In tal caso tutte le variazioni necessarie saranno a carico dell'utente.

4. Si intendono specificatamente e globalmente adottate le disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/77 pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, nella Delibera del Comitato Interministeriale dell'8/5/80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 14/5/80 e nella Delibera del Comitato Interministeriale del 30/12/80 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10/1/81.

## ALLEGATO 1

### DIMENSIONAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE DI TIPO IMHOFF

N. abitanti	CONTENUTO MINIMO		EFFETTIVO DI LIQUAMI	
	COMPARTO SEDIMENTAZIONE		COMPARTO DIGESTIONE	
	CONTENUTO TOTALE	L/ABITANTE	CONTENUTO TOTALE	L/ABITANTE
fino a 10	600	60	2000	200
fino a 20	1100	55	4000	200
fino a 30	1500	50	6000	200
fino a 40	2000	50	7000	175
fino a 60	2700	45	9000	150
fino a 80	3200	40	10000	125
fino a 100	4000	40	12000	120

Note:

- I divisori paraschiuma devono essere immessi nei liquami almeno per una profondità di cm. 5;
- il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1.5 e 2.5, comunque non inferiore a 1.5;
- la fossa settica deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato;
- la fossa settica deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza d almeno 1 m dal muro perimetrale di fondazione, ad almeno 10 m da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile;
- la fossa settica deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi senza provocare danni alla struttura interna del manufatto.